



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DECRETO N. 2001/DecA/ 77 DEL 30.07.2010**

**Oggetto: Disposizioni sul sistema di pesca denominato “circuizione” nel mare territoriale della Sardegna**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

(Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 26 Luglio 1995 "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca" e, in particolare, l'art. 11;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare, il divieto d'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 vieta l'uso di attrezzi trainati (qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe) entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente dell'11 settembre 2000 n. 14/911/VI "Disciplina della pesca con reti da circuizione";
- VISTA** la nota del 28 luglio 2010 a firma congiunta delle organizzazioni datoriali AGCI AGRITAL Sardegna, Confcooperative Federcoopescas Sardegna, Associazione Armatori Sardegna e Lega Pesca Sardegna, Prot. Entrate Uff. GAb. Assessorato agricoltura e Riforma Agropastorale 1949 del 29/07/2010;
- RITENUTO** in base al principio di precauzione di dover tutelare la specie *Seriola dumerili* (ricciola) al fine di garantire una gestione sostenibile dello stock;

**DECRETA**

- ART.1** 1. Nelle acque territoriali della Sardegna, per tutte le imbarcazioni abilitate al sistema di pesca "circuizione" come definito dall'art. 11 del Decreto ministeriale del 26 luglio 1995 (il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come «tonnara volante» sia ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia ad una che a due imbarcazioni; «circuizione senza chiusura»), è vietato l'uso di fonti luminose nelle zone del mare territoriale a una distanza inferiore a tre miglia dalla costa con profondità delle acque minore di 50 m.
- ART. 2** 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore dei Piani locali di gestione che saranno predisposti nell'ambito dell'attuazione della Misura 3.1 del P.O. FEP 2007-2013 in conformità alle previsioni dell'art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006, nelle acque territoriali della Sardegna, è vietato l'impiego delle reti da circuizione, come definite dall'art. 2, punto 4, del Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre, per la cattura della ricciola (*Seriola dumerili*) da parte di imbarcazioni con stazza superiore a 35 GT).



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 3            1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" e successive integrazioni e modifiche.
- ART. 4            1. È abrogato il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente dell'11 settembre 2000 n. 14/911/VI "Disciplina della pesca con reti da circuizione";
- ART. 5            1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

**L'Assessore**

Andrea Prato